



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

COPIA
DELIBERAZIONE N. 19

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

adunanza Straordinaria Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2026

L'anno **duemilaventisei** addì **trenta** del mese di **luglio** alle ore 19:00 nella Sala Consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nicolò Ficicchia	Sindaco	Presente
Nicola De Domizio	Consigliere	Presente
Gianluca Bottarelli	Consigliere	Presente
Paolo Merigo	Consigliere	Presente
Stefano Alberini	Consigliere	Presente
Giuseppe Goi	Consigliere	Presente
Alessandro Pancera	Consigliere	Assente
Barbara Alberini	Consigliere	Presente
Carlo Acerbi	Consigliere	Presente
Noemi Doro	Consigliere	Presente
Anna Maria Arrigoni	Consigliere	Presente
Tania Lini	Consigliere	Presente
Emiliano Castellucchio	Consigliere	Presente

Presenti n. 12
Assenti n. 1

Partecipano alla seduta:

Arienti Valeria in qualità di Assessore esterno A

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE **Campo Davide** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco **Ficicchia Nicolò** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

Delibera di Consiglio comunale n. 19 del 30-07-2026

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2026

**IL RESPONSABILE DELL'AREA "ECONOMICA FINANZIARIA"
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE LA SEGUENTE PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE:**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la nuova TARI, la Tassa sui Rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Comunale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 e ss.mm.ii, i quali contengono la disciplina della Tassa sui Rifiuti e in particolare:

- il comma 652, ai sensi del quale *"... "..." Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti..."*
- il comma 654 ai sensi del quale *"... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ..."*;
- il comma 655 ai sensi del quale *"... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del Decreto-Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ..."*;

RICHIAMATO inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 che ha uniformato la definizione di rifiuti urbani a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art. 184 che ha modificato la classificazione dei rifiuti ed in particolare l'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

- l'art. 238 comma 10, che ha escluso la corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

VISTI inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’ ...”* (lett. f);
 - *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...”* (lett. h);
 - *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”* (lett. i);

PRESO ATTO che il metodo tariffario dei rifiuti MTR è stato riformato con deliberazione n. 363/2021 ARERA, approvando il metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 e successivamente con deliberazione n. 397/2025 approvando il nuovo metodo tariffario MTR-3, per il terzo periodo regolatorio 2026-2029, prevedendo un tool per l'elaborazione del Piano Economico Finanziario (PEF) pluriennale 2026-2029;

VISTO l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF che, al comma 1, dispone che *“... Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il Piano Economico Finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente ...”* e che, al successivo comma 3, prevede che il piano economico finanziario è soggetto *“... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui ai successivi commi 7.7 e 7.8 ...”*;

CONSIDERATO che per la gestione della TARI occorre tenere presente che:

- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013 e s.m.i., nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata,
- la redazione del PEF deve seguire le indicazioni del succitato metodo MTR-3 elaborato da ARERA, che riporta i dati per tutto il terzo periodo regolatorio;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2026 come da confermare per l'anno 2027, in ragione del fatto che l'MTR-3 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "*pay as you throw*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

CONSIDERATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

RILEVATO che il sopracitato comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

VERIFICATO, altresì, che l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e ss.mm.ii. consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

PRESO ATTO, pertanto, che la TARI non impone, per l'anno 2026, la stringente pedissequa applicazione dei criteri e coefficienti numerici di cui agli allegati tecnici del D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATO che, al fine di semplificare il calcolo delle tariffe TARI e nelle more dell'entrata in vigore del Testo Integrato dei Corrispettivi del Servizio di Gestione dei Rifiuti, approvato da ARERA, il Comune di Canneto sull'Oglio si è avvalso della facoltà di deroga prevista dall'art. 1, comma 652, della legge n. 147/2013, come sopra richiamato, non applicando i coefficienti di cui al D.P.R. n. 158/1999;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI sono stati riportati nel Piano Economico Finanziario (PEF)



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

2026-2029, come previsto dal metodo MTR-3 secondo il tool aggiornato proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

VISTO il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2026 approvato con deliberazione dal Consiglio Comunale in data odierna;

DATO ATTO che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2026;

RICHIAMATE *“Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni* del 28 gennaio 2026 nelle quali, da un lato, si dà atto che *“... Il nuovo MTR-3 prevede l'uso del fabbisogno standard di cui all'art. 1, comma 653, della Legge n. 147 del 2013 come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa (Art. 6 dell'Allegato A), per la determinazione del coefficiente di potenziamento del servizio Ka (Art. 5 dell'Allegato A), nonché per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per assicurare il raggiungimento dei previsti miglioramenti di qualità ovvero per sostenere il processo di integrazione delle attività gestite (Art. 4 dell'Allegato A) ...”, e, dall'altro, si conferma “... in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'Ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...”, e si prevede, altresì che, “... Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati articoli 4, 5 e 6 del MTR-3, allegato alla deliberazione ARERA n. 397/2025, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività, del coefficiente di potenziamento del servizio e per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ...”;*

CONSIDERATO che il Piano Economico Finanziario deve essere integrato dalle specifiche poste rettificative, di cui al comma 4.5 della Determinazione 1/DTAC/2025 così determinate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

RILEVATO che dal Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2026, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA 397/2025/R/Rif (MTR-3), si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 546.186,00, al quale decurtare le detrazioni di cui al comma 4.5 della determinazione 1/DTAC/2025 per un totale delle entrate tariffarie pari a € 543.210,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2026;

DATO ATTO del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie in coerenza con i criteri di cui all'art. 4 MTR- 3;



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

VISTO l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, "... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle leggi vigenti in materia ...";

VISTO l'allegato A) rubricato "*Disposizioni in materia di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani*", alla deliberazione di Arera n. 386/2023/R/rif, integrato e modificato dalle deliberazioni 133/2025/R/rif, 176/2025/R/rif e 355/2025/R/rif, che ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
- c) *UR3,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed è pari a 6 euro/utenza per anno;

VISTO l'allegato A) rubricato "*Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR)*", alla deliberazione di Arera n. 355/2025/R/rif modificato e integrato con deliberazione 23 dicembre 2025, 584/2025/R/rif e con deliberazione 20 gennaio 2026, 2/2026/R/com che "... disciplina i principi e i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani (nel seguito anche: bonus sociale rifiuti) in condizioni economico sociali disagiate, ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 2, del decreto-legge 124/19 e del successivo d.P.C.M. 21 gennaio 2025 ...";

DATO ATTO che a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'Ente deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza secondo criteri razionali;

RITENUTO, pertanto, di ripartire i costi totali di cui al Piano Economico Finanziario succitato, tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti delle due macrocategorie di utenze; come segue:

- 72 % a carico delle utenze domestiche;
- 28 % a carico delle utenze non domestiche;

TENUTO CONTO delle riduzioni previste dal vigente regolamento della Tassa sui Rifiuti (TARI), in particolare quelle previste dall'art. 16 "*Riduzioni per i rifiuti urbani avviati al recupero dalle utenze non domestiche*";

VISTO il prospetto delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2026, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, dando atto che con l'applicazione di tali tariffe viene raggiunta, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

RITENUTO, altresì, di stabilire che, per l'anno 2026, il versamento del tributo avvenga in n. 2 rate aventi le seguenti scadenze:

- prima rata: 15 settembre 2026;
- seconda rata: 15 marzo 2027;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

PRESO ATTO che:

- la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo Fiscale;
- nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTO il "Regolamento della Tassa sui Rifiuti (TARI)" approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 30/06/2021 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 28/04/2022 e con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 28/04/2023;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione del prospetto delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2026, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche come dettagliatamente indicate nell'allegato "A";

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui "... *Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*";
- l'articolo 174 del D.lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 3, comma 5-quinquies, del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, a mente del quale "...*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre*



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

2013, n. 147, *possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. ...*”;

- la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Bilancio di Previsione dello Stato 2026-2028), all'articolo 1, comma 677, prevede che all'articolo 3, comma 5-quinquies, del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «30 aprile», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio»;

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000 (allegato B);

ATTESA la competenza del Consiglio comunale all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 42 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000;

DELIBERA

1. **DI CONSIDERARE** le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo anche ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
2. **DI APPROVARE**, prendendo atto del Piano Economico Finanziario 2026–2029 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna, le tariffe della TARI 2026 per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche determinate come descritto nell'Allegato A) facente parte integrante della presente deliberazione;
3. **DI QUANTIFICARE** in € 546.186,00 il gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI), di cui € 543.210,00 da entrate tariffarie e € 2.976,00 da contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto-Legge 248/07, dando atto che, in via previsionale, viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al punto sub 2) del deliberato;
4. **DI DARE ATTO** che l'importo del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
5. **DI DARE**, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;
 - UR3,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale per i rifiuti, pari ad € 6,00 per utenza per anno;



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

6. **DI STABILIRE** che, per l'anno 2026, il versamento del tributo avvenga in n. 2 rate aventi le seguenti scadenze:
 - prima rata: 15 settembre 2026;
 - seconda rata: 15 marzo 2027;
7. **DI STABILIRE** altresì che l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in importo unico entro la scadenza della prima rata;
8. **DI DARE** altresì **ATTO** che il "Bonus sociale rifiuti" per l'anno 2025, quantificato ai sensi dell'art. 9 dell'Allegato A) alla Deliberazione 29 luglio 2025, n. 355/2025/R/rif, modificato e integrato con Deliberazione 23 dicembre 2025, n. 584/2025/R/rif e con Deliberazione 20 gennaio 2026, n. 2/2026/R/com, è stato riconosciuto in coerenza con quanto previsto dall'art 10 dell'allegato sopra richiamato;
9. **DI PROVVEDERE** alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);
10. **DI DARE ATTO** che:
 - il presente provvedimento è rilevante ai fini del popolamento della sezione di Amministrazione Trasparente di riferimento nel rispetto del D.Lgs. 33/2013, a cura del Responsabile di Servizio competente;
 - sono state osservate, a cura del Responsabile del Servizio competente, le misure anticorruzione indicate nel PIAO, Sezione 2) Valore pubblico, performance e anticorruzione;
 - in capo ai Responsabili di Servizio che emettono i pareri richiesti dal D.Lgs. n. 267 del 2000 non ricorrono conflitti, anche potenziali, di interessi a norma dell'art. 6-bis della legge 241/1990, dell'art. 6 del DPR 62/2013 e del vigente Codice di comportamento del Comune di Canneto sull'Oglio e non sussistono obblighi di astensione previsti dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dal vigente Codice di comportamento del Comune di Canneto sull'Oglio;
 - ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/1990, contro il presente atto è ammesso il ricorso al T.A.R. Lombardia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104) o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Allegati: A - *Determinazione delle tariffe TARI 2026*

B - *Parere Revisore*



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000 così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174:

- *favorevole di regolarità tecnica, espresso da Maria Pia Caterina Arienti, in qualità di Responsabile di Servizio dell'Area "Economico – finanziaria";*
- *favorevole di regolarità contabile, espresso da Maria Pia Caterina Arienti, in qualità di Responsabile di Servizio dell'Area "Economico – finanziaria";*

Il Sindaco introduce il punto all'ordine del giorno, precisando che la relativa discussione è già stata effettuata nell'ambito del precedente punto concernente l'approvazione del PEF.

Il Sindaco, quale Presidente del Consiglio Comunale, constatata l'assenza di richieste di intervento, pone alla votazione il presente punto all'ordine del giorno: con voti 8 favorevoli, 4 astenuti (Doro, Arrigoni, Lini e Castellucchio), nessun contrario espresso in forma palese

DELIBERA

- 1. **DI APPROVARE** la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale senza alcuna modificazione od integrazione.*

Infine stante l'urgenza, , motivata dalla necessità di rispettare i termini di legge

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti 8 favorevoli, 4 astenuti (Doro, Arrigoni, Lini e Castellucchio), nessun contrario espresso in forma palese

DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

il presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000.



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Ficichia Nicolò

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Campo Davide

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio on-line in data **28-08-2026** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs 18/08/2000 n. 267, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell'art. 125 del D.lgs 18/08/2000 n. 267, il presente atto viene trasmesso in elenco ai Capigruppo consiliari.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Barcellari Nicla

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, la presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione senza opposizioni, è divenuta esecutiva in data **07-09-2026**.

Canneto sull'Oglio, 08-09-2026

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Barcellari Nicla

PARERI

(Art. 49, D.Lgs 18/08/2000, n. 267)

di Regolarità TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arienti Maria Pia Caterina

di Regolarità CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Arienti Maria Pia Caterina

Per copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.
Canneto sull'Oglio, 28-08-2026

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Barcellari Nicla



Comune di

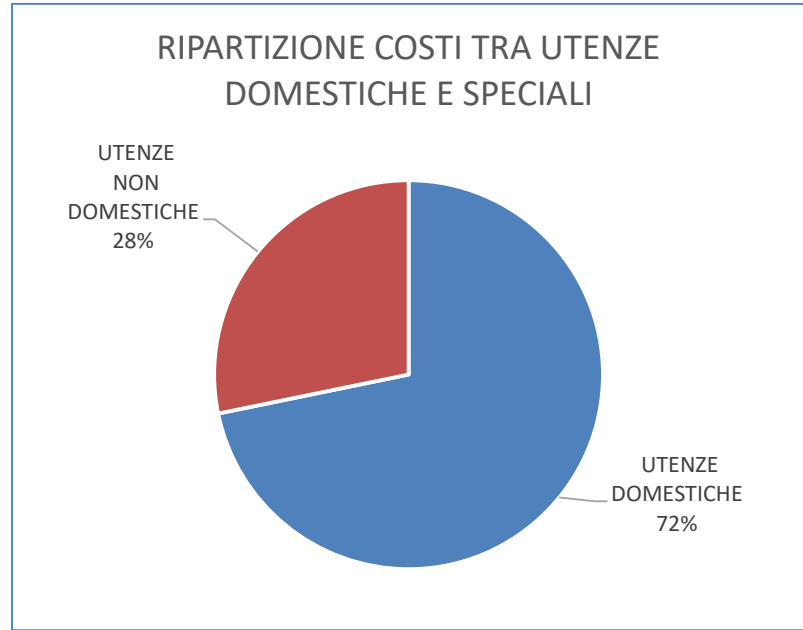
CANNETO SULL'OGLIO

(provincia di Mantova)

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE
TARI 2026

COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO - PARAMETRI DI SUDDIVISIONE PF TARI 2026			
[€/anno]	UTENZE DOMESTICHE	UTENZE NON DOMESTICHE	Totale
Quota Fissa	389.962	153.248	543.210
Totale Costi	389.962	153.248	543.210
%	71,8%	28,2%	100%

I valori esposti figurano al netto del TEFA,
non comprendono le componenti perequative



COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO - TARI 2026 - TARIFFE UTENZE DOMESTICHE										
BASE DATI				CALCOLO QUOTA FISSA					TOTALE	
Descrizione	Numero Componenti	Utenze censite [n]	Superfici [m²]	Componenti	Coefficiente	Tariffa base [€/persona]	Tariffa UD Quota Fissa [€/m²]	Gettito atteso Quota Fissa [€]	Gettito atteso TARI Utenze Domestiche [€]	%
Fino 160 mq	Componenti 1	367	38.710	367	1,00	82,50	82,50	30.278	30.278	8%
Fino 160 mq	Componenti 2	337	37.699	674	1,00	82,50	165,00	55.606	55.606	14%
Fino 160 mq	Componenti 3	230	27.397	690	1,00	82,50	247,50	56.926	56.926	15%
Fino 160 mq	Componenti 4	159	17.855	636	1,00	82,50	330,00	52.471	52.471	13%
Fino 160 mq	Componenti 5	74	8.070	370	1,00	82,50	412,51	30.525	30.525	8%
Fino 160 mq	Componenti 6	28	3.021	168	1,00	82,50	495,01	13.860	13.860	4%
Fino 160 mq	Componenti 7	11	1.133	77	1,00	82,50	577,51	6.353	6.353	2%
Fino 160 mq	Componenti 8	5	564	40	1,00	82,50	660,01	3.300	3.300	1%
Fino 160 mq	Componenti 1 Residente occasionale	23	2.718	23	1,00	82,50	82,50	1.898	1.898	0%
Fino 160 mq	Componenti 1 Non Residente occasionale	23	2.424	23	1,00	82,50	82,50	1.898	1.898	0%
Fino 160 mq	Componenti 2 Non Residenti occasionale	13	1.567	26	1,00	82,50	165,00	2.145	2.145	1%
Oltre 160 mq	Componenti 1	165	37.546	165	1,05	86,63	86,63	14.293	14.293	4%
Oltre 160 mq	Componenti 2	224	50.791	448	1,05	86,63	173,25	38.808	38.808	10%
Oltre 160 mq	Componenti 3	118	26.454	354	1,05	86,63	259,88	30.666	30.666	8%
Oltre 160 mq	Componenti 4	86	19.586	344	1,05	86,63	346,50	29.799	29.799	8%
Oltre 160 mq	Componenti 5	23	4.908	115	1,05	86,63	433,13	9.962	9.962	3%
Oltre 160 mq	Componenti 6	10	2.047	60	1,05	86,63	519,76	5.198	5.198	1%
Oltre 160 mq	Componenti 7	4	998	28	1,05	86,63	606,38	2.426	2.426	1%
Oltre 160 mq	Componenti 8	1	166	8	1,05	86,63	693,01	693	693	0%
Oltre 160 mq	Componenti 1 Residente occasionale	11	3.180	11	1,05	86,63	86,63	953	953	0%
Oltre 160 mq	Componenti 1 Non Residente occasionale	8	1.842	8	1,05	86,63	86,63	693	693	0%
Oltre 160 mq	Componenti 2 Non Residenti occasionale	7	1.680	14	1,05	86,63	173,25	1.213	1.213	0%
Totale		1.927	290.356	4.649				389.962	389.962	100%

I valori esposti figurano al netto del TEFA, non comprendono le componenti perequative

Numero componenti	TARIFE 2026 UTENZE DOMESTICHE [€/anno] e variazione percentuale rispetto a 2025			
	Superficie fino 160 mq		Superficie oltre 160 mq	
1	87,00	+ 7,4%	91,00	+ 7,1%
2	173,00	+ 6,8%	182,00	+ 7,1%
3	260,00	+ 6,6%	273,00	+ 6,6%
4	347,00	+ 6,8%	364,00	+ 6,7%
5	433,00	+ 6,7%	455,00	+ 6,8%
6	520,00	+ 6,8%	546,00	+ 6,8%
7	606,00	+ 6,7%	637,00	+ 6,7%
8	693,00	+ 6,8%	728,00	+ 6,7%

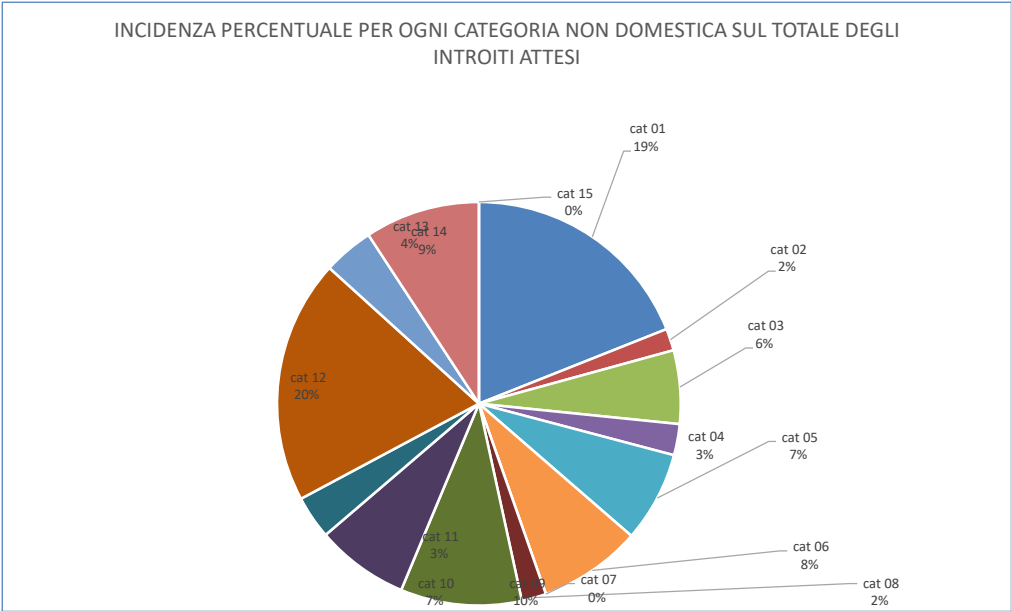
I valori riportati indicano la TARI applicata per l'anno 2026 e la variazione % rispetto alla TARI 2025, esemplificata per categorie notevoli di superficie e numero di componenti di utenze domestiche.

Le tariffe calcolate includono il TEFA (5%), non comprendono le componenti perequative e non considerano eventuali riduzioni.

COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO - TARI 2026- TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

BASE DATI				CALCOLO QUOTA FISSA					TOTALE	
Cod.	Tipo Attività	Utenze censite [n]	Superfici [m²]	Sup. equiv. [m²]	Coefficiente di produttività	Tariffa base [€/m²]	Tariffa UND Quota Fissa [€/m²]	Gettito atteso Quota Fissa [€]	Gettito atteso TARI UND [€]	%
cat 01	Uffici pubblici e privati, studi professionali e simili, agenzie	56	9.862	9.117	2,40	1,33	3,191	29.093	29.093	19%
cat 02	Negozi alta produzione di rifiuti (fiori, piante, frutta, verdura, pescherie)	2	490	213	9,50	1,33	12,630	2.684	2.684	2%
cat 03	Negozi media produzione di rifiuti (alimentari, gastronomie, macellerie, pizze al	8	3.733	1.357	5,00	1,33	6,648	9.021	9.021	6%
cat 04	Negozi bassa produzione di rifiuti (beni durevoli, edicole, farmacie, tabaccai, plu	9	2.288	1.063	2,70	1,33	3,590	3.814	3.814	2%
cat 05	Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie, locali notturni, sale giochi	9	1.526	1.442	5,80	1,33	7,711	11.119	11.119	7%
cat 06	Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, mense	8	1.268	1.268	7,50	1,33	9,971	12.643	12.643	8%
cat 07	Alberghi e pensioni senza ristorante				2,65	1,33	3,523			
cat 08	Bed & breakfast e agriturismo	4	985	940	2,40	1,33	3,191	3.000	3.000	2%
cat 09	Piccoli laboratori e botteghe artigiane (abbigliamento, giocattolo, parrucchieri, e	30	3.615	3.449	3,25	1,33	4,321	14.905	14.905	10%
cat 10	Falegnami, fabbri, meccanici, elettricisti, distributori e simili, carrozzerie	15	3.278	2.252	3,80	1,33	5,052	11.375	11.375	7%
cat 11	Industrie e laboratori con prevalente produzione di rifiuti speciali	10	1.429	1.429	2,80	1,33	3,723	5.320	5.320	3%
cat 12	Magazzini per ricovero attrezzi e materiale	48	19.485	12.524	1,80	1,33	2,393	29.969	29.969	20%
cat 13	Case di cura, case di riposo, ospedali	1	1.787	1.787	2,60	1,33	3,457	6.178	6.178	4%
cat 14	Istituti/associazioni/enti culturali, caserme, stazioni, enti pubblici	28	10.689	10.626	1,00	1,33	1,330	14.133	14.133	9%
cat 15	Aree scoperte ad uso non abitativo				0,58	1,33	0,771			
		228	60.435	47.466				153.253	153.253	100%

I valori esposti figurano al netto del TEFA, non comprendono le componenti perequative
Sup. equiv. Quota Fissa: superfici totali, iscritte in banca dati TARI, diminuite dell'incidenza di eventuali riduzioni applicate alla quota fissa



Cod.	Descrizione Attività UTENZE NON DOMESTICHE	utenze n.	TARIFFE 2025 [€/m ²]	TARIFFE 2026 [€/m ²]	Differenza % vs 2025
cat 01	Uffici pubblici e privati, studi professionali e simili, agenzie	56	3,110	3,351	+ 7,7%
cat 02	Negozi alta produzione di rifiuti (fiori, piante, frutta, verdura, pescherie)	2	12,309	13,262	+ 7,7%
cat 03	Negozi media produzione di rifiuti (alimentari, gastronomie, macellerie, pizze al	8	6,479	6,980	+ 7,7%
cat 04	Negozi bassa produzione di rifiuti (beni durevoli, edicole, farmacie, tabaccai, plu	9	3,499	3,770	+ 7,7%
cat 05	Bar, caffè, pasticcerie, gelaterie, locali notturni, sale giochi	9	7,515	8,097	+ 7,7%
cat 06	Ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, mense	8	9,718	10,470	+ 7,7%
cat 07	Alberghi e pensioni senza ristorante	0	3,434	3,699	+ 7,7%
cat 08	Bed & breakfast e agriturismo	4	3,110	3,351	+ 7,7%
cat 09	Piccoli laboratori e botteghe artigiane (abbigliamento, giocattolo, parrucchieri, e	30	4,211	4,537	+ 7,8%
cat 10	Falegnami, fabbri, meccanici, elettricisti, distributori e simili, carrozzerie	15	4,923	5,305	+ 7,7%
cat 11	Industrie e laboratori con prevalente produzione di rifiuti speciali	10	3,628	3,909	+ 7,8%
cat 12	Magazzini per ricovero attrezzi e materiale	48	2,332	2,513	+ 7,7%
cat 13	Case di cura, case di riposo, ospedali	1	3,368	3,630	+ 7,8%
cat 14	Istituti/associazioni/enti culturali, caserme, stazioni, enti pubblici	28	1,296	1,397	+ 7,8%
cat 15	Aree scoperte ad uso non abitativo	0	0,752	0,810	+ 7,7%

Le tariffe calcolate includono il TEFA (5%) e non considerano eventuali riduzioni, non comprendono le componenti perequative